

N. 189

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622
della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 luglio 2020)



2437

68

1371

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0017013 P-4.8.3.7
del 29/07/2020



28876321

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE	
29 LUG. 2020	
Prot. n°	14527/2020
Cat.	

Caro Presidente,

inoltre, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Colholmene

Riccardo Fraccaro

~~~~~  
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati  
Presidente del Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 R O M A

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| SENATO DELLA REPUBBLICA<br>Segretariato Generale |  |
| 30 LUG. 2020                                     |  |
| 9880                                             |  |



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*di concerto con  
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  
il Ministro della difesa  
e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio triennale 2020-2022";

**VISTO** l'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 18, secondo periodo, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 14, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 19, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento, a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 622, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per un importo pari a 1 milione



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'assegnazione delle risorse del predetto Fondo con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in relazione alla necessità di assicurare il finanziamento dei citati interventi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio 2020-2022, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza e che altresì gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

**CONSIDERATO** che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** l'articolo 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari .....

**SU PROPOSTA** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 18 secondo periodo e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è disposta, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, l'assegnazione di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello- Monza Bettola, rientrante nelle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, delle Olimpiadi invernali 2026.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 19 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è disposta, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, l'assegnazione di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 24 e 622 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è disposta, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, l'assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, conseguentemente l'intervento deve essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

5. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa inviano entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incremento degli investimenti pubblici rappresenta uno dei principali obiettivi di politica economica del Governo. In coerenza con tale obiettivo, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio triennale 2020-2022, ha disposto la costituzione di un fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese.

Le risorse complessivamente stanziare stù fondo investimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

La stessa legge di bilancio 2020, come modificata dalla conversione in legge del Decreto legge 11 marzo 2020, n.16, dispone inoltre la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023.. Si tratta, in particolare, di:

interventi per il completamento del polo metropolitano MI-M5 di Cinisello-Monza Bettola, anch'esso funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021. Si tratta di un intervento di completamento e rafforzamento dell'interscambio modale: in corrispondenza della stazione Cinisello-Monza la nuova linea in costruzione incontrerà infatti la linea M5, il cui prolungamento è stato cofinanziato dal MIT per 900 milioni (con convenzione sottoscritta nei mesi scorsi). Il nodo consente di garantire la corrispondenza tra due linee di forza del sistema metropolitano e le altre linee del TPL su gomma, nonché l'interconnessione con il sistema autostradale ed in particolare con l'autostrada A4 Torino Venezia e la Strada Statale 36, detta Nuova Valassina del Lago di Como e dello Spluga, strada di importante collegamento con i siti Olimpici di Milano e della Valtellina Bormio - Livigno. Il punto di

incrocio tra M1 e M5 si trova, inoltre, adiacente alle due intersezioni della SS36 superstrada Milano-Lecco-Sondrio-Bormio con la A4 Torino-Milano-Venezia che rappresenta un nodo di interscambio strategico anche per la mobilità tra Milano e la Valtellina e della Valtellina con il Veneto (articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019);

opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 10 milioni nel 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della Ryder Cup sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità (articolo 1, comma 19, della legge n. 160 del 2019);

interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unità navali, velivoli) di cui all'articolo 184, comma S-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un ammontare di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 (articolo 1, comma 622, della legge n. 160 del 2019).

Gli interventi di bonifica dei poligoni saranno realizzati mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

Con il presente decreto, è pertanto disposta l'assegnazione delle risorse del predetto Fondo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della Difesa per assicurare il finanziamento dei citati interventi.

Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della Difesa predispongono entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere ai sensi di quanto disposto cui all'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2017, n. 160.

## Relazione Tecnica

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio triennale 2020-2022, prevede all'articolo 1, comma 14, il finanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

La stessa legge di bilancio 2020, come modificata dalla conversione in legge del Decreto legge 11 marzo 2020, n.16, dispone inoltre la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023.

Si tratta, in particolare, di:

- completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, anch'esso funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 per cui sono previste risorse pari a 8 milioni nel 2020 e 7 milioni nel 2021 (articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019);
- opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 le cui risorse ammontano a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, 10 milioni nel 2022 (articolo 1, comma 19, della legge n. 160 del 2019);
- progettazione e realizzazione di interventi di bonifica finalizzati al recupero dei residui del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unità navali, velivoli) di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le cui risorse ammontano a 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 (articolo 1, comma 622, della legge n. 160 del 2019).

Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Il presente decreto dispone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 18, 19 e 622 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 una prima ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato.

Il riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse alle predette finalità sono definite in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalla disposizione normativa.